

SPEDITO



ANAS S.p.A.

Direzione Generale

DIREZIONE CENTRALE LAVORI
ISPETTORATO 4° - SEZIONE TECNICA CONCESSIONI

ANAS S.p.A.



Prot. CDG-0049866-P del 24/05/2006

747519

DLA / 4tc

Classifica: **PS.1186.BA**

Allegati : **1**

Protocollo di arrivo n° **CDG-0018459-A** del **08.03.2006**

- Ai **Dirigenti i Compartimenti della Viabilità ANAS**
LORO SEDI
- Alla **Direzione Regionale ANAS per le Strade ed Autostrade in Sicilia**
PALERMO
- Ai **Dirigenti gli Uffici Speciali ANAS**
LORO SEDI
- Alla **Sezione Compartimentale di CATANIA**
- Alle **Sezioni Staccate ANAS**
LORO SEDI

e, per conoscenza:

- Al **Sig. DIRETTORE GENERALE**
S E D E
- Al **Sig. SEGRETARIO GENERALE**
S E D E
- Al **Sig. DIRETTORE CENTRALE della DIREZIONE CENTRALE AFFARI LEGALI**
S E D E
- Al **Sig. DIRETTORE CENTRALE della DIREZIONE CENTRALE RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE**
S E D E
- Al **Sig. DIRETTORE CENTRALE della DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE**
S E D E
- Al **Sig. DIRETTORE CENTRALE della DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE**
S E D E
- Al **Sig. DIRETTORE CENTRALE della DIREZIONE CENTRALE AUTOSTRADE E TRAFORI**
S E D E
- Al **Sig. DIRETTORE CENTRALE della DIREZIONE CENTRALE GRANDI INFRASTRUTTURE DEL MEZZOGIORNO**
S E D E
- Al **Sig. DIRETTORE CENTRALE della DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI E PATRIMONIO**
S E D E

CIRCOLARE N° 8 / 2006

C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\AV1288\DOCUMENTI\CONCESSIONI\BAPS1186_6.DOC
Geom. Giuseppe CASCIARDI / 2 Maggio 2006



GC / NC
ANAS S.p.A.

DIREZIONE CENTRALE LAVORI - Certificazione ISO 9001:2000

Società con Socio Unico - Capitale Sociale € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.I. 02133681003 - C.F. 80208450587
Sede - Via Monzambano 10 - 00185 Roma - Tel. 06.44464 - Fax 06.4456224 - 06.4454956 - 06.4454948 - 06.44700852

Pagina 1 di 3



- Al **Sig. DIRETTORE CENTRALE della
DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, STRATEGIE E FINANZA
S E D E**
- Al **Sig. DIRETTORE CENTRALE della
DIREZIONE CENTRALE COORDINAMENTO INIZIATIVE PROJECT FINANCING
S E D E**
- Alla **Segreteria del Presidente
S E D E**
- Alla **Segreteria Tecnica del Presidente
S E D E**
- Al **Prof. A. BRANDANI
S E D E**
- All' **Ing. G. B. PABELLO
S E D E**
- All' **Avv. G. BONOMI
S E D E**
- All' **Arch. M. VIRANO
S E D E**
- Alla **Segreteria del Collegio Sindacale
S E D E**
- Alla **Segreteria del Consiglio di Amministrazione
S E D E**
- Alla **Segreteria Tecnica del Magistrato della
Corte dei Conti addetto al controllo
S E D E**
- All' **UFFICIO INTERNAL AUDITING
S E D E**
- Alla **DIVISIONE INTERNATIONAL
S E D E**
- All' **UFFICIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA
S E D E**
- All' **UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
S E D E**
- All' **UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
S E D E**
- All' **UFFICIO AFFARI SOCIETARI E PARTECIPAZIONI
S E D E**
- All' **UFFICIO RAPPORTI ISTITUZIONALI
S E D E**
- All' **UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI
S E D E**
- All' **U.R.P. (UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO)
S E D E**
- Al **CENTRO SPERIMENTALE STRADALE
CESANO DI ROMA**
- Al **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE - Div. VIII
Via Giuseppe CARACI, 36
00157 R O M A**

**CIRCOLARE N° 8 / 2006**

Oggetto: **IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI AD USO AUTOTRAZIONE IN FREGIO A STRADE STATALI.**

Con Circolare n° 8599 in data 11.01.1960 dell'Ispettorato Generale Circolazione e Traffico dell'ex Ministero dei Lavori Pubblici vennero fornite le norme per il rilascio di "LICENZE DI ACCESSO RELATIVE AD IMPIANTI DISTRIBUTORI CARBURANTI LIQUIDI E GASSOSI".

Con Circolare ANAS n° 59/68 in data 10.10.1968, a seguito dell'emanazione del Decreto Interministeriale 01.04.1968, n° 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati di cui all'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765), questa Amministrazione fornì i necessari chiarimenti in merito alle norme edificatorie nell'ambito dei piazzali degli impianti carburanti.

Con successiva Circolare ANAS n° 79/73 in data 29.10.1973, vennero riassunte le norme in vigore per il rilascio di accessi ad impianti carburanti lungo la rete stradale di competenza.

In particolare, al Capo 1°, lettera A) della predetta Circolare venne precisato che: "... I distributori, come sopra specificati e relativi serbatoi interrati devono essere sempre ubicati ad una distanza minima di m 3,00 dal confine della proprietà stradale, definito come nell'Art. 1 comma 10° del T.U. 8 dicembre 1933 n. 1740. ...". Il comma 10 dell'art. 1 del predetto T.U. recita: "È vietato: aprire canali, fossi o fare qualunque escavazione nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità, partendo dal confine della strada (ciglio della strada, ciglio esterno del fosso, ove esiste, piede della scarpata se la strada è in rilevato, o ciglio della scarpata se la strada è in trincea). Tale distanza non può essere minore di tre metri, quantunque l'escavazione del terreno sia meno profonda,".

L'art. 24, comma 4, del Nuovo Codice della Strada identifica gli impianti distributori di carburanti quali "pertinenze di servizio della strada" e quindi strutture che, per la loro particolare natura di uso permanente ed esclusivo della strada e dei suoi utenti, vengono realizzate nelle immediate vicinanze della piattaforma stradale con utilizzo, a titolo oneroso a favore dell'ente proprietario della strada, anche della fascia di pertinenza compresa tra il confine di proprietà ed il ciglio esterno della banchina stradale.

A seguito di quesiti posti da alcuni Uffici periferici di questa Società circa l'applicabilità della norma di cui alla citata Circolare ANAS n° 79/73 che appare in contrasto con quanto sancito dall'art. 24, c. 4, CdS, questa DIREZIONE CENTRALE LAVORI, con nota n° CDG-0000112-P in data 02.01.2006, ha richiesto al competente MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI chiarimenti al riguardo.

Con nota n° 23/2006 in data 01.03.2006, di cui si allega copia, il predetto Ministero comunicava il proprio parere concordando con quanto espresso da questa Direzione, specificando quanto segue:

"... Le prescrizioni dettate dalla richiamata Circolare | n° 79/73 |, da intendersi a tutela del manufatto stradale, fissavano peraltro una distanza di 3,00 m per i distributori e relativi serbatoi interrati (Capo I lett. A), in riferimento alla definizione di confine di cui all'art. 1, c. 10, del TU n. 1740/1933. Poiché tale definizione può dar luogo ad equivoci, in relazione ad eventuali atti di acquisizione o di esproprio del suolo, a parere di questo Ufficio, è opportuno prendere come riferimento il ciglio esterno della banchina stradale in destra (come definita dall'art. 3 c. 1 n. 4 del Codice), lungo il quale deve essere allineato il ciglio verso strada dello spartitraffico centrale ubicato tra i due accessi. Ciò premesso, ai fine della tutela del manufatto stradale e della sicurezza della circolazione all'interno e all'esterno della pertinenza di servizio, e nelle more dell'emanazione delle norme in materia di criteri per la localizzazione e di standard dimensionali, di cui all'art. 60 c. 4 del Regolamento, questo Ufficio ritiene congrue le misure minime espresse da codesta Direzione Centrale, misurate a partire dal margine esterno della banchina stradale, e cioè:

- a) 3,00 m per la proiezione a terra della pensilina di copertura degli erogatori e per l'interramento dei serbatoi di stoccaggio dei combustibili;
- b) 5,00 m per le rimanenti strutture dell'impianto."

Si resta in attesa di cortese cenno di ricezione ed adempimento.

GC/NC

IL DIRETTORE CENTRALE
Ing. Michele MINENNA

DATA ARRIVO: 10 MAR 2006

<input checked="" type="checkbox"/>	DIRIGENTE	<input type="checkbox"/>	C	4CL
<input type="checkbox"/>	C.A. CATASTO	<input type="checkbox"/>	C	4CT
<input type="checkbox"/>	C.A. ESERCIZIO	<input type="checkbox"/>	C	4PS
<input type="checkbox"/>	C.A. SICUREZZA	<input type="checkbox"/>	C	4SC
<input type="checkbox"/>	SEGR. INF.	<input type="checkbox"/>	C	4SI
<input type="checkbox"/>	4UT	<input checked="" type="checkbox"/>	C	4TC

IL DIRIGENTE: *[Signature]*

MODULARIO
290L-1990001



ANAS S.p.A. **Allegato n° 1**



Prot. CDG-0018459-A del 08/03/2006
514577

17/03/2006

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

BA.PS. 1186

[Signature]

Dipartimento per i Trasporti Terrestri
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
Divisione VIII

Prot. n. 23/2006

ANAS S.P.A.
01865
07 MAR 2006
PROTOCOLLO GENERALE

All'ANAS SpA
Direzione Centrale Lavori
Ispettorato 4° - Sez. Tecnica Concessioni
Via Monzambano, 10
00185 Roma

Oggetto: Impianti per la distribuzione automatica dei combustibili ad uso autotrazione in fregio a strade statali. Rif. prot. n. CDG 0000112 P del 02.01.2006.

Con riferimento alla segnalazione in oggetto, si premette quanto segue.

La "fascia di pertinenza" è definita dall'art. 3, c. 1 n. 21), del Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992) come "striscia di terreno compresa tra la carreggiata e il confine stradale. E' parte della proprietà stradale, e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada."

L'art. 24, c. 1, del Codice definisce le "pertinenze stradali" come "parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa".

Secondo il medesimo art. 24, c. 4, le aree di servizio con i relativi manufatti per il rifornimento e il ristoro degli utenti sono ricomprese tra le pertinenze di servizio.

Secondo il c. 5, le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e da fabbricati destinati al ristoro, possono appartenere anche a soggetti diversi dall'ente proprietario ovvero essere affidate in concessione a terzi alle condizioni stabilite dal Regolamento.

L'art. 61, c. 2, del Regolamento afferma che gli impianti di distribuzione di carburante sono da considerarsi parte integrante delle aree di servizio; l'installazione e l'esercizio, lungo le strade, di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione o di impianti affini, con le relative attrezzature ed accessori, è subordinata al parere tecnico favorevole dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle norme vigenti.

L'art. 64 del Regolamento detta i criteri generali relativi alla concessione dell'uso dell'area necessaria per la realizzazione delle opere e la gestione dei servizi.

L'art. 27 del Codice detta le formalità per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni; in particolare il c. 5 prevede che i provvedimenti relativi, di competenza dell'ente proprietario della strada, o di altro ente da questi delegato, o dell'ente concessionario della strada, indichino le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o l'uso concesso, nonché la durata; inoltre il c. 7 prevede espressamente l'uso o l'occupazione di strade e loro pertinenze a titolo oneroso, con la corresponsione di appositi canoni.

L'art. 28 c. 1 del Codice impone ai concessionari di determinati servizi l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni stabilite dall'ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione, ivi compreso l'eventuale successivo spostamento degli impianti, per comprovate esigenze della viabilità, secondo il disposto di cui al successivo c. 2.

Ciò premesso, dal combinato disposto dell'art. 3, c. 1 n. 21), e dell'art. 24, cc. 1 e 4, del Codice, consegue necessariamente che le aree di servizio con relativi manufatti, in qualità di pertinenze di servizio, sono parti della strada, e pertanto possono essere realizzate nella fascia di pertinenza, riservata appunto alla realizzazione di altre parti della strada.

Trattandosi di pertinenze di servizio, in qualità di parti della strada non si applicano le norme relative alla fascia di rispetto di cui all'art. 16 del Codice, salvo che per le edificazioni diverse da quelle previste dall'art. 24, c. 4, del Codice.

Per l'occupazione e l'uso delle pertinenze stradali è dovuta la corresponsione di un apposito canone fissato dall'ente proprietario, ai sensi dell'art. 27, c. 7, del Codice.

Tali conclusioni rendono superate le distanze minime dal confine della proprietà stradale imposte dalla Circolare ANAS n. 79/73, prot. n. 8400/B.5, del 29.10.1973 (che riassume e integra le disposizioni precedentemente impartite con Circolare n. 59/68), ricadendo tale questione nell'ambito di applicazione dell'art. 27 del Codice.

Le prescrizioni dettate dalla richiamata Circolare, da intendersi a tutela del manufatto stradale, fissavano peraltro una distanza minima di 3.00 m per i distributori e relativi serbatoi interrati (Capo I lett. A), in riferimento alla definizione di confine di cui all'art. 1, c. 10, del TU n.1740/1933.

Poichè tale definizione può dar luogo ad equivoci, in relazione ad eventuali atti di acquisizione o di esproprio del suolo, a parere di questo Ufficio, è opportuno prendere come riferimento il ciglio esterno della banchina stradale in destra (come definita dall'art. 3 c. 1 n. 4 del Codice), lungo il quale deve essere allineato il ciglio verso strada dello spartitraffico centrale ubicato tra i due accessi.

Ciò premesso, ai fini della tutela del manufatto stradale e della sicurezza della circolazione all'interno e all'esterno della pertinenza di servizio, e nelle more dell'emanazione delle norme in materia di criteri per la localizzazione e di standards dimensionali, di cui all'art. 60 c. 4 del Regolamento, questo Ufficio ritiene congrue le misure minime espresse da codesta Direzione Centrale, misurate a partire dal margine esterno della banchina stradale, e cioè:

- a) 3.00 m per la proiezione a terra della pensilina di copertura degli erogatori e per l'interramento dei serbatoi di stoccaggio dei combustibili;
- b) 5.00 m per le rimanenti strutture dell'impianto,

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(D. Ing. Sergio DONDOLINI)

FM/RS

1 - MAI. 2006

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti